



## **S E N T E N Z A   N . 1 8 / 2 0 2 4**

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

I N   N O M E   D E L   P O P O L O   I T A L I A N O

L A   C O R T E   D E I   C O N T I

S E Z I O N E   G I U R I S D I Z I O N A L E   R E G I O N A L E   P E R   L A   C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

### **S E N T E N Z A**

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 67446

### **R I A S S U N T O   D A**

(OMISSIS), nata il (omissis)

(OMISSIS) nato il (omissis)

(OMISSIS) nato (omissis)

(OMISSIS), nata (omissis)

(OMISSIS), nato (omissis)

tutti in qualità di eredi di (OMISSIS), nato (omissis) e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Bonaiuti (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliati a Roma in via Riccardo Grazioli Lante n° 16 presso lo studio del difensore stesso;

### **C O N T R O**

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* del 1° reparto – 4<sup>a</sup> divisione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso la sede di quell'ufficio.

### **§ § §**

### **F A T T O**

**1.** Con ricorso depositato presso l'allora quarta sezione giurisdizionale

centrale il 20 febbraio 1971 (omissis) ha lamentato che, per la patologia “artrosi lombosacrale da pregressa lombosciatalgia bilaterale”, il Ministero della Difesa aveva negato la dipendenza causale dal servizio militare di leva che lo Iorio aveva svolto tra il 1962 ed il 1963; ed ha impugnato il conseguente diniego della pensione privilegiata.

Però, una volta attuato negli anni Novanta il completo decentramento delle funzioni giurisdizionali della Corte, con decreto n° 2739/2008 il presidente di questa Sezione ha dichiarato estinto quel giudizio: perché, riguardo ad esso, non era stata presentata alcun'istanza di prosecuzione *ex lege* n° 19/1994. Ed il reclamo in opposizione proposto avverso quel decreto dagli eredi dello Iorio, deceduto nel 1997, è stato dichiarato inammissibile dalla Sezione stessa con sentenza n° 83/2009.

Tuttavia quest'ultima pronuncia, gravata dagli eredi dell'originario ricorrente, è stata annullata dalla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello: la quale, con la sentenza n° 377/2012, ha reputato ammissibile quel pregresso reclamo al collegio di prime cure e, quindi, ha disposto la restituzione degli atti a questa Sezione affinché vagliasse l'opposizione avverso il predetto decreto di estinzione.

Nondimeno tale opposizione è stata rigettata con ordinanza n° 256/2013: che, anch'essa impugnata dagli eredi dello Iorio, è stata annullata dalla seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello con sentenza n° 739/2015, in virtù della quale è stato esplicitamente dichiarato nullo il decreto presidenziale n° 2739/2008.

Perciò, con atto notificato tra il 18 e il 19 gennaio 2016 al Ministero della Difesa, nonché depositato il 9 del mese successivo presso questa Sezione, la causa è stata nuovamente riassunta dagli eredi dell'originario ricorrente. Poi costoro hanno prodotto memoria il 22 gennaio 2020, soffermandosi sul questionario che costituiva l'allegato 2 alla memoria stessa: nel quale lo (omissis), se da un lato aveva ammesso di aver sofferto di problematiche alla schiena anteriormente alla visita di leva, d'altro

canto aveva lamentato di esser caduto da un camion militare accusando poi dolore alla schiena e, in generale, di esser stato adibito a mansioni di autista durante il servizio di leva stesso. Inoltre, in quella medesima memoria, è stato sottolineato che, prima dell'incorporazione, il *de cuius* era stato reputato idoneo al servizio militare previa osservazione presso l'ospedale militare di Napoli.

**2.** Con comparsa depositata il 23 gennaio 2020 è tornato a costituirsi il Ministero della Difesa, producendo nuovamente il fascicolo amministrativo, ai cui allegati si farà riferimento d'ora in avanti ove non diversamente indicato, ed altresì evidenziando che lo Iorio "... fin dai primi giorni di permanenza alle armi aveva chiesto con insistenza visita medica ...", dapprima lamentando un "reumatismo lombo – sacrale" e poi una "sciatalgia". Inoltre il Ministero ha sottolineato che, in un rapporto informativo dell'11 febbraio 1969, nulla veniva riferito riguardo all'asserita caduta dello (omissis) da un camion militare; e che comunque, riguardo a un simile evento, nel questionario inerente l'istanza di pensione privilegiata lo Iorio non aveva indicato la data o, almeno, fornito una specifica collocazione temporale.

**3.** Quindi, all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2020, con ordinanza n° 15/2021 questa Sezione ha demandato all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute (in sigla: UML) una consulenza tecnica d'ufficio riguardo alla dipendenza causale dell'infermità lamentata dal *de cuius*, complessivamente definita quale "lombosciatalgia destra e sinistra; in atto: artrosi lombosacrale con pregressa lombosciatalgia bilaterale" ed alla relativa classifica; ma nessuna relazione peritale è mai stata depositata dall'UML.

Perciò, con ordinanza emessa all'udienza dell'11 marzo 2022, questo giudice ha revocato l'ordinanza n° 15/2021, assegnando altresì termine al Ministero della Difesa per produrre nuovamente documenti che risultavano illeggibili: soltanto

alcuni dei quali, però, sono stati così versati in atti; mentre gli eredi Iorio hanno prodotto una nuova memoria il 28 aprile 2022. Quindi, dopo una riserva formulata all'udienza del 3 del mese successivo, con ordinanza emessa il 13 ottobre 2022 la causa è stata reputata matura per la decisione.

Purtuttavia, dopo un'ulteriore memoria attorea depositata il 19 ottobre di quello stesso anno, all'esito delle udienze del 25 e del 27 di quello stesso mese è stato nuovamente assegnato termine al Ministero della Difesa per produrre tre cartelle cliniche concernenti ricoveri dello Iorio, presso l'ospedale militare di Padova, in costanza del servizio di leva. Poi, evaso dal Ministero tale incombenza il 19 gennaio dell'anno successivo e depositata un'ennesima memoria attorea quattro giorni dopo, con ordinanza emessa all'udienza del 1° febbraio 2023 è stato assegnato termine ad un ufficio del Ministero stesso, cioè il Comando delle forze operative Sud (in sigla: Comfop Sud), per un'ulteriore produzione documentale: della quale tuttavia, con nota del 27 di quello stesso mese, quel medesimo ufficio ha evidenziato la non reperibilità.

Infine, dopo un'altra memoria attorea depositata il 21 marzo 2023, con ordinanza emessa fuori udienza il 19 giugno di quello stesso anno la causa è stata nuovamente reputata matura per la decisione; e, dopo una memoria conclusionale prodotta dagli eredi (omissis) il 30 di quello stesso mese, all'udienza del 10 luglio 2023 è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

#### D I R I T T O

**4.** Preliminarmente si appalesa tempestiva la riassunzione dell'odierno giudizio, perché la sentenza d'appello è stata depositata il 27 ottobre 2015; mentre l'atto di riassunzione è stato notificato fra il 18 ed il 19 gennaio 2016 al Ministero della Difesa ed è stato depositato in Sezione il 9 del mese successivo.

**5.** Ciò premesso, grazie al foglio matricolare (all. 9, poi prodotto in forma leggibile dal Comfop Sud il 27 aprile 2022) può innanzitutto osservarsi che per lo (omissis) il servizio di leva ebbe inizio il 2 marzo 1962 e si protrasse fino al 1° agosto 1963.

Orbene, rispetto a quell'arco temporale, risultano fondamentali le ammissioni dello (omissis) stesso all'anamnesi riportata in due delle cartelle cliniche dell'ospedale militare di Padova depositate dal Ministero il 19 gennaio 2023: ossia, specificamente, in quelle aventi ad oggetto i ricoveri iniziati il 19 novembre 1962 ed il 1° aprile 1963. In particolare nella prima di tali cartelle, leggermente più doviziosa di notizie rispetto all'altra, egli ammetteva di esser "... stato sempre bene fino a gennaio '61 quando ha incominciato ad accusare dolori alla regione lombare e [in] specie alla regione sacrale che si accentuavano [in] specie dopo sforzo e con l'avvento della stagione invernale"; che inoltre "nel novembre del '61 è[ra] stato ricoverato all'O.C. di Napoli per alcuni giorni per accertamenti ...", con conseguente formulazione di una "... diagnosi di artrosi lombare ..."; e che, in quell'occasione, gli era stato "... applicato il busto gessato che ... portò per 40 gg."

Peraltro la preesistenza di una rilevante patologia, nella medesima regione corporea interessata dall'infermità oggetto dell'istanza di pensione privilegiata presentata il 31 gennaio 1967 dallo (omissis) (all. 8), è confermata dalla sua triplice risposta affermativa al punto 11 del questionario redatto il 13 del mese successivo (all. 10). Ed altresì, durante una visita medica del 25 ottobre 1962 presso l'infermeria della brigata "Cadore", era stata rilevata una preesistente pur "lieve malformazione del tratto lombare della colonna vertebrale" (all. 11).

**6.** D'altro canto l'episodio su cui essenzialmente poggia la prospettazione attorea, cioè la caduta dello (omissis) da un camion militare, è rimasto totalmente

sfornito di prova; ed anzi appare assai significativo che, di quell'episodio, non sia mai stata fornita dal *de cuius* la benché minima precisazione di carattere temporale.

Peraltro dedurre l'esistenza di una simile circostanza costituisce un'implicita conferma del fatto che, di per sé, i compiti ordinariamente svolti dallo Iorio non rivestissero peculiare rilevanza sul piano eziologico: anche perché a quei compiti egli non ha fatto alcun riferimento, nel questionario poc'anzi richiamato.

**7.** Venendo appunto a disquisire dei compiti assegnati al *de cuius*, neppure è condivisibile la postulazione attorea secondo cui la pur preesistente patologia sarebbe stata aggravata dall'adibizione dello Iorio a mansioni di autista.

Innanzitutto, se pur è vero che quello a cui era assegnato lo (omissis) risultava qualificato come un "autoreparto", tuttavia nell'unico rapporto informativo realmente rilevante, cioè quello dell'11 febbraio 1969 (all. 15), si fa riferimento esclusivamente alla frequenza del "corso per conduttori di automezzi vari": senza alcuna menzione di precipui compiti di autista e con l'ulteriore precisazione secondo cui "il reparto era accasermato". Analogamente muta su quelle asserite mansioni è la dichiarazione medica del 12 febbraio 1969 (all. 6); ed è altresì vero che dal 19 novembre 1962 fino al 22 maggio 1963, cioè proprio nei mesi più freddi, lo (omissis) era rimasto quasi costantemente assente dal servizio (pagg. 1 – 2 dello stato matricolare), salvo che per una decina di giorni nella prima metà di gennaio e per quasi tutto il mese di marzo.

Inoltre in concreto, sempre nell'anamnesi di una delle tre cartelle cliniche aventi ad oggetto ricoveri presso l'ospedale militare di Padova, cioè quello iniziato il 16 gennaio 1963, il paziente stesso evidenziava che i "... dolori alla colonna lombo – sacrale ..." da lui accusati "... si accentua[va]no con la stazione eretta, la deambulazione e gli sforzi fisici" (pag. 2): cioè non allorquando era alla guida di veicoli.

E comunque, dallo “stralcio del registro dei chiedenti visita” stilato il 22 giugno 1967 (all. 11), fin dalla data del 25 ottobre 1962, cioè prima ancora di qualsiasi ricovero dello (omissis) presso nosocomi militari, risulta essergli stata sconsigliata la guida di automezzi: con conseguente sua adibizione al servizio in cucina.

**8.** Ancora è a dirsi che, nel foglio di osservazione clinica stilato dall'ospedale militare di Napoli il 21 dicembre 1962 (all. 12, poi allegato in maniera leggibile alla nota Comfop Sud del 28 aprile 2022), veniva espresso l'avviso riguardo ad una “modica lombalgia”. Identicamente deponeva un analogo referto di quel medesimo nosocomio in data 9 febbraio 1963 (all. 13); e, addirittura, risultava totalmente negativa un'ulteriore osservazione del 6 del mese successivo (*ibidem*).

Infine, del tutto *ad abundantiam*, la dipendenza da causa di servizio della patologia artrosica appare esclusa anche in virtù della regolare conclusione del servizio di leva: che si è protratto per tutti e diciassette i mesi previsti dalla disposizione transitoria di cui all'art. 2 della legge n° 164/1963.

**9.** Nonostante la totale soccombenza attorea, la spropositata durata complessiva del giudizio, introdotto dal *de cuius* oltre mezzo secolo fa, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 67446, riassunto contro il Ministero della Difesa da (omissis)

- 1) rigetta la domanda proposta da (omissis)
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 10 luglio 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 11.01.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli